

Il sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati nei principali Paesi ad ordinamento amministrativo.

di Maria Laura Maddalena

SOMMARIO: *Premessa. 1. La responsabilità disciplinare dei magistrati in Francia; 2.. La responsabilità disciplinare dei magistrati in Germania; 3. La responsabilità disciplinare dei magistrati in Spagna.*

Premessa.

Questo studio è stato elaborato a seguito di una richiesta, formulata dal Presidente della Commissione II del Consiglio di presidenza, prof. Pierluigi Mantini (cfr. nota del 27.1.2014).

Esso si occupa, come richiesto, del sistema di responsabilità dei magistrati nei principali Paesi ad ordinamento amministrativo.

Nello spirito di offrire un agile strumento di lavoro, si è ritenuto di concentrare la ricerca sui tre più importanti Paesi ad ordinamento amministrativo a noi vicini: Francia, Germania e Spagna. Per quanto riguarda in particolare la Spagna sono state prese in considerazione anche le recenti modifiche, introdotte nel dicembre 2013, in materia disciplinare.

Le informazioni sono state tratte principalmente dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario nonché dagli atti di incontri di studio della Associazione dei giudici amministrativi europei e dai questionari redatti in sede CEPEJ.

L'attenzione è stata in particolare posta sulla natura, giurisdizionale o amministrativa, della decisione con cui viene irrogata la sanzione disciplinare e sugli strumenti di controllo giurisdizionale previsti.

Ne è emerso che, in Francia, ad eccezione per quanto riguarda i magistrati giudicanti ordinari, e in Spagna la decisione con cui la sanzione amministrativa viene irrogata è normalmente considerata un provvedimento amministrativo.

Il giudice amministrativo, pertanto, è in Francia e Spagna il giudice della sanzione disciplinare irrogata al magistrato, sia ordinario che amministrativo.

Interessante, invece, soprattutto nell'ottica di possibili strumenti per realizzare una responsabilità disciplinare comune della magistratura, è la soluzione prescelta dall'ordinamento tedesco che, non avendo un organo di autogoverno per la magistratura, ha tuttavia affidato la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari più gravi al Tribunale per gli affari disciplinari per i magistrati, istituito tanto a livello federale che di singolo Land.

Il Tribunale disciplinare, infatti, che è naturalmente un'autorità giudiziaria, essendo competente ad irrogare sanzioni disciplinari a carico dei giudici civili che amministrativi, tributari, del lavoro, ecc, ha una composizione variabile, in quanto una parte dei suoi membri viene di volta in volta integrata con giudici appartenenti alla stessa giurisdizione del giudice destinatario della sanzione.

Al fine di effettuare tale ricerca, è stata anche inviata ai Paesi Membri del ENCJ (Rete dei consigli giudiziari europei) una richiesta di informazioni, alla quale però purtroppo hanno risposto

eminamente i Paesi di common law e i Paesi dell'Est Europa. Il materiale raccolto è comunque a disposizione del Consiglio e potrà, se si riterrà utile, essere oggetto di un eventuale supplemento di indagine in relazione a tali Paesi. Si segnala inoltre sui principi comuni della responsabilità disciplinare dei magistrati in Europa il Report ENCJ working group on Liability 2007-2008, disponibile sul sito dell'ENCJ (www.encj.com).

1. Responsabilità disciplinare dei magistrati in Francia.

La Francia ha un sistema giurisdizionale assai simile al nostro visto che accanto ai c.d. *juges judiciaires* (giudici ordinari), ai quali solo è riservato il titolo di magistrato, vi sono i *juges administratifs*, a loro volta ripartiti tra giudici dei tribunali amministrativi e delle Corti d'appello e giudici del Consiglio di Stato.

I sistemi di responsabilità disciplinare, in tutti e tre i casi, sono diversi.

La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari.

Le disposizioni relative al regime disciplinare dei magistrati ordinari francesi sono contenute nell'“*Ordonnance n. 58-1270 du 22 novembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.*”

L'organo che si occupa delle sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari è il *Conseil supérieur de la magistrature*.

Gli illeciti disciplinari.

Lo *Statut de la magistrature* pone innanzitutto una definizione di illecito disciplinare (*faute disciplinaire*) come mancato rispetto da parte dei magistrati dei loro doveri: “*tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire*” (art. 43).

Questa definizione, piuttosto generica, è in realtà precisata in dettaglio dalla giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore, che viene pubblicata in una raccolta destinata ad essere diffusa a tutti i magistrati. Tra i principi deontologici richiamati con maggior vigore si segnalano: i doveri di imparzialità e di indipendenza; il dovere di riservatezza; il dovere di legalità; le esigenze di delicatezza, di dignità e di onore; il dovere di lealtà e di probità.

Altri obblighi deontologici di un magistrato sono enunciati nello *Statut de la magistrature* e in determinate disposizioni contenute in alcuni Codici, (ad esempio l'incompatibilità con ogni funzione pubblica e di ogni altra attività professionale o retribuita, salvo specifiche eccezioni; divieto di formulare deliberazioni politiche, divieto di manifestare ostilità al principio o alla forma di governo della Repubblica, e di compiere alcuna dimostrazione di natura politica; l'obbligo di imparzialità, ecc.)

La titolarità dell'azione disciplinare.

L'azione disciplinare in precedenza spettava solo al Ministro della giustizia. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2001 (*Loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001*) spetta anche al Primo presidente della corte d'appello e al Presidente di Tribunale superiore d'appello per i giudici e al Procuratore generale per i Pubblici ministeri.

Al momento dell'esercizio dell'azione disciplinare il Ministro o il capo dell'ufficio giudiziario, nel denunciare l'illecito, motiva anche i provvedimenti disciplinari richiesti e trasmette il fascicolo personale del magistrato sotto inchiesta.

Qualora ne ravvisi l'urgenza e previo parere dei capi gerarchici, il Guardasigilli può inoltre proporre al CSM di interdire al magistrato sotto inchiesta l'esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva sulle sanzioni disciplinari.

Regime disciplinare differenziato per giudici e pubblici ministeri.

È previsto un regime disciplinare differenziato per i *magistrats du siège*, la cui inamovibilità è garantita dall'art. 64 Cost., e i *magistrats du parquet*, legati da un vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro della Giustizia.

a) I magistrats du siège (giudicanti)

Il potere disciplinare nei confronti di tali giudici è esercitato dal Consiglio Superiore della Magistratura, riunito sotto la presidenza del Primo Presidente della Corte di Cassazione nella formazione competente per i *magistrats du siège*.

Si tratta di una composizione particolare, finalizzata appunto a garantire al Consiglio l'indipendenza di un'autorità giudiziaria. Infatti, il Presidente della Repubblica e il Ministro non prendono parte al Consiglio in sede disciplinare. Inoltre, esso si riunisce presso la Corte di cassazione e non nella sua usuale sede di lavoro.

Il *Conseil de discipline* del CSM costituisce una vera e propria giurisdizione. La decisione del Consiglio che determina la sanzione, infatti, è una vera e propria decisione giurisdizionale, scritta e motivata.

Essa può essere impugnata dall'interessato dinanzi al Conseil d'Etat in unico grado.

Nell'esercizio del potere disciplinare, il CSM può interdire al magistrato incriminato, anche prima che gli sia notificato il procedimento a suo carico, l'esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva. La decisione di interdizione temporanea non può essere resa pubblica e non comporta privazione del diritto al trattamento economico (art. 51, ordinanza n. 58-1270).

Dopo che, con la riforma costituzionale del 2008, è stata stabilita la possibilità di ricorso al CSM per le parti di un processo che ritengano lesi i propri diritti per un malfunzionamento della giustizia, sono state poi introdotte nell'*ordonnance* n. 58-1270 le norme relative alle modalità di presentazione di querele nei confronti dei *magistrats du siège* da parte dei cittadini, nonché le modalità di esame delle stesse (nuovo art. 50-3, ordinanza n. 58-1270, creato dalla legge organica n. 2010- 830).

Inoltre si prevede che le denunce nei confronti dei magistrati giudicanti siano esaminate da una "Commissione di ammissione delle richieste", il cui presidente può rigettare le querele manifestamente infondate o irricevibili. Se la commissione stabilisce che i fatti denunciati sono suscettibili di sanzione disciplinare, rinvia l'esame della denuncia al *Conseil de discipline* del CSM. Nel caso in cui la querela sia respinta, contro tale decisione di rigetto non è ammesso ricorso.

b) I magistrats du parquet (pubblici ministeri)

Diversamente dal *Conseil de discipline* del CSM competente per i *magistrats du siège*, che costituisce una giurisdizione, il CSM riunito nella formazione competente per i magistrats du parquet rappresenta un organo a carattere consultivo, incaricato di dare un parere motivato al Ministro della Giustizia, indicando la sanzione che giudica più appropriata.

È poi competenza esclusiva del Ministro irrogare la sanzione disciplinare.

In questo, il Ministro non è vincolato al parere del CSM, potendo infatti applicare una sanzione anche più grave di quella propositagli da tale organo (artt. 65 e 66, ordinanza n. 58-1270). In questo caso però deve chiedere un nuovo parere al Consiglio.

La decisione del ministro ha, ovviamente, natura amministrativa ed è impugnabile dinanzi al Conseil d'Etat in unico grado.

Anche per i magistrats du parquet, la composizione del *Conseil de discipline* è disciplinata in modo specifico. Non ne fanno parte né il Presidente della Repubblica né il Ministro della giustizia. Inoltre, esso è presieduto dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Come per i *magistrats du siège*, anche per i *magistrats du parquet* la riforma costituzionale del 2008 ha aperto la possibilità di una loro possibile querela da parte di cittadini (parti in giudizio) che si ritengano lesi nei propri diritti durante lo svolgimento di un processo.

L'*ordonnance* n. 58-1270 stabilisce, infatti, che ogni parte in giudizio che valuti, nel corso di un procedimento, il comportamento di un magistrato requirente tale da meritare una sanzione disciplinare, può inviare una denuncia al CSM, che sarà poi esaminata dalla "commissione di ammissione delle richieste" di tale organo, composta da membri nella formazione competente per la magistratura requirente. Il presidente della commissione può dichiarare la denuncia infondata o irricevibile. Se la commissione giudica i fatti denunciati suscettibili di ricevere una sanzione disciplinare, rimanda l'esame della denuncia alla formazione del CSM competente per la disciplina dei procuratori. Nel caso in cui la denuncia sia respinta, contro tale decisione non è ammesso ricorso (art. 63, ordinanza n. 58-1270, modificato dalla legge organica n. 2010- 830).

Tipologia delle sanzioni disciplinari.

L'art. 45 dell'*ordonnance* n. 58-1270 prevede nove tipologie di sanzioni disciplinari:

1) il rimprovero con iscrizione nel dossier; 2) lo spostamento d'ufficio; 3) la revoca di alcune funzioni; 3 bis) il divieto di essere nominato o designato nelle funzioni di giudice unico per una durata massima di cinque anni; 4) l'abbassamento di livello; 4 bis) l'esclusione temporanea dalle funzioni per una durata massima di un anno, con privazione totale o parziale del trattamento economico; 5) la retrocessione di grado; 6) il collocamento in quiescenza d'ufficio o l'autorizzazione a cessare le proprie funzioni quando il magistrato non ha il diritto ad un trattamento di quiescenza; 7) la revoca, con o senza sospensione, dei diritti alla pensione.

Oltre alle sanzioni disciplinari, nello *statut de la magistrature* è previsto l'ammonimento – *avertissement* - (art. 44, ordinanza n.58-1270).

Sono inoltre previste sanzioni disciplinari per magistrati che abbiano determinato un malfunzionamento del servizio pubblico di giustizia, qualora lo Stato ne sia ritenuto responsabile civilmente in base ad una decisione definitiva di una giurisdizione nazionale o internazionale (art. 48-1, ordinanza n. 58-1270).

Garanzie del magistrato incolpato.

L'istruttoria ordinata dal ministro della giustizia è affidata al Servizio Ispezione generale Tribunale, quella disposta dal Capo dell'Ufficio giudiziario è condotta dallo stesso. Nessun testo regola questa fase e l'esercizio dei diritti della difesa interviene solo al momento del deferimento alla istanza disciplinare . Tuttavia , il controllo ispettivo incontra comunque il limite dei principi generali che sono una garanzia per il magistrato (rispetto dignità , rispetto della privacy, previa informazione sulla finalità dell'ispezione, rispetto delle regole di forma del processo verbale, ecc.)

Durante questa indagine, il magistrato non è supportato da un avvocato e non ha diritto di accesso ai documenti.

Una volta conclusa l'istruttoria, il CSM viene investito dell'esercizio dell'azione disciplinare e viene nominato un membro del Consiglio come relatore.

Viene poi celebrata l'udienza dinanzi al Conseil de discipline, che ha natura pubblica.

Il magistrato incolpato può essere difeso da un avvocato o da un collega.

La sanzione viene notificata, quindi, al magistrato, il quale può impugnarla dinanzi al giudice amministrativo (Conseil d'Etat).

1. 2. La responsabilità disciplinare dei giudici amministrativi in Francia.

I magistrati amministrativi francesi sono distinti in due corpi : di uno fanno parte i giudici dei tribunali e delle corti amministrative di appello e dell'altro i membri del Conseil d'Etat.

Le norme sulla responsabilità disciplinare di entrambi sono contenute nel *code de justice administrative*, ma sono diversamente regolate.

a) la responsabilità disciplinare dei giudici amministrativi di primo grado e di appello.

La gestione dei giudici amministrativi di primo grado e di appello e delle procedure disciplinari è effettuata dal *Conseil d'Etat*, con l'assistenza di un organo meramente consultivo: il *Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel*, il quale è presieduto dal Vice presidente del *Conseil d'Etat*.

Esso è così composto:

- Presidente è il Vice Presidente del *Conseil d'Etat*

- componenti sono:

1° il consigliere di Stato capo della *Mission permanente d'inspection des juridictions administratives*;

2° Il direttore generale della funzione pubblica;

3° Il Segretario generale del *Conseil d'Etat*;

4° Il direttore dei servizi giudiziari, del Ministero della giustizia;

5° Cinque rappresentanti dei membri dei Tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello;

6° tre personalità nominate rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato.

(cfr. L. 232-2 du *code de justice administrative*)

La normativa che si occupa di responsabilità disciplinare dei giudici amministrativi è piuttosto scarna ed è contenuta nel *code de justice administrative*.

L'Art. L236 del *code de justice administrative* prevede che le misure disciplinari sono prese su proposta del *Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel*.

E' previsto (art. L236-2), in caso di comportamenti particolarmente gravi da parte del giudice che non consentano il suo mantenimento in servizio, la possibilità di disporre una sospensione immediata dal servizio, su proposta del Presidente del *Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel*.

La titolarità dell'azione disciplinare.

L'iniziativa dell'esercizio dell'azione disciplinare appartiene al Presidente del Tribunale amministrativo o della Corte d'appello alla quale appartiene il giudice incolpato, ovvero dal capo del servizio di ispezione dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello (*Mission permanent d'inspection des juridictions administratives*).

Quest'ultimo, presieduto da un Consigliere di Stato e composto da altri membri del Consiglio di Stato, controlla il buon funzionamento delle corti amministrative d'appello e dei tribunali amministrativi.

Il capo della Missione permanente, come si è detto, è membro del *Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel*.

Natura della decisione disciplinare.

La decisione con cui viene irrogata una sanzione disciplinare è amministrativa.

Essa è formalmente adottata con decreto del Presidente della Repubblica, in quanto è al Presidente della Repubblica che spetta la nomina dei giudici amministrativi. Il potere di irrogare la sanzione spetta infatti all'organo titolare del potere di nomina.

Detta decisione è impugnabile dinanzi al *Conseil d'Etat* in unico grado.

Le sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le stesse applicabili agli altri pubblici funzionari.

Si tratta, in ordine di gravità:

- 1) della censura o del richiamo;
- 2) della perdita di anzianità, della sospensione dall'esercizio delle funzioni per una durata massima di 15 giorni, del trasferimento di ufficio;
- 3) della degradazione, della sospensione dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di due anni;
- 4) del collocamento in pensione d'ufficio o della destituzione.

b) la responsabilità disciplinare dei giudici del Conseil d'Etat.

I membri del Conseil d'Etat costituiscono un corpo distinto da quello degli altri giudici amministrativi.

La gestione del Conseil d'Etat è tutta interna e l'avanzamento dei suoi componenti si effettua solo mediante anzianità. Non esiste alcun organo di autogoverno, nemmeno con funzioni meramente consultive, come invece accade per i giudici di primo e secondo grado.

La regolamentazione della loro responsabilità disciplinare è affidata a poche norme del *code de la justice administrative*.

L'art. L136 enumera le sanzioni disciplinari applicabili ai membri del *Conseil d'Etat* che sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la censura;
- 3) l'esclusione temporanea dalle funzioni fino a sei mesi;
- 4) il collocamento in pensione d'ufficio
- 5) la destituzione.

L'art. L 136-2 prevede che le sanzioni siano pronunciate dall'organo investito del potere di nomina, cioè il Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della giustizia e previo parere della Commissione consultiva.

Il richiamo e la censura possono essere irrogate anche senza parere della Commissione consultiva, direttamente dal Vice Presidente del *Conseil d'Etat*.

La procedura, dunque, è del tutto assimilabile a quella dei funzionari pubblici.

Anche in questo caso, la decisione che irroga la sanzione disciplinare è un atto amministrativo che può essere immediatamente impugnato dinanzi al *Conseil d'Etat*, in unico grado.

Fonti.

Atti del seminario tenuto dalla Associazione dei giudici amministrativi europei nel 2007, a Würzburg, dal titolo: Independence and Efficiency of Administrative Justice, questionario della Francia <http://www.aeaj.org/spip.php?article132>

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione: ASPETTI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA (A.C. 4275) 2011 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16022.htm>

La gestion de la juridiction administrative, nel sito del Conseil d'Etat, <http://www.conseil-etat.fr/fr/la-gestion-de-la-jurisdiction-administrative/>

La mission permanente d'inspection des juridictions administratives, nel sito del Conseil d'Etat <http://www.conseil-etat.fr/fr/la-mission-permanente-dinspection-des/>

2. La responsabilità disciplinare dei magistrati in Germania.

Occorre premettere che il sistema giudiziario tedesco, pur essendo unitario, si ripartisce in varie giurisdizioni: ordinaria, amministrativa, tributaria, del lavoro e sociale.

Al vertice di ciascuna di queste giurisdizioni vi sono i vari Tribunali federali (Corte suprema federale, Tribunale amministrativo federale, Corte tributaria federale, Tribunale federale del lavoro, Tribunale sociale federale).

In Germania, l'indipendenza del giudice è garantita dalla Legge fondamentale (*Grundgesetz – GG*) che, agli articoli 20, comma 3, e 97, comma 1, assoggetta il magistrato solo alla legge. L'indipendenza del giudice è sancita, altresì, nella Legge federale sulla magistratura che, all'articolo 25, stabilisce che “il giudice è indipendente ed è sottoposto solo alla legge”.

Ciò nonostante le decisioni relative alle nomine, alle promozioni dei giudici e al controllo del loro operato sono attribuite ad autorità politiche¹, mentre l'irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta, per i casi più lievi, ai capi degli uffici giudiziari e negli altri casi ai Tribunali disciplinari dei magistrati, organi di cui si parlerà tra breve.

Non esiste, infatti, un organo di autogoverno analogo ai CSM italiano o francese.

Esistono però due organismi interni della magistratura, con funzioni consultive: il *Präsidentrat* e il *Richterrat*.

Il *Präsidentrat* è una sorta di **Consiglio giudiziario** e partecipa alla nomina o alla scelta di un giudice, oltre che ai trasferimenti di sede o di ramo giudiziario, esprimendosi attraverso pareri scritti e motivati. Essi sono previsti sia a livello di ciascun Land che a livello federale, per ciascun tribunale supremo federale. In quest'ultimo caso, esso è composto dal Presidente del Tribunale, dal vicepresidente, da un membro eletto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza e da altri due membri. (artt. 54 e 74 della legge sull'ordinamento giudiziario)

Il *Richterrat* è l'organo che si pronuncia su questioni generali e sindacali. E' composto da 5 giudici eletti dal *Bundesgerichtshof* (Corte suprema federale), 5 dal *Bundespategericht* (Tribunale federale dei brevetti e marchi), 3 dal *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale), 3 dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale), 3 dal *Bundesarbeitsgericht* (Tribunale federale del lavoro) e 3 dal *Bundessozialgericht* (Tribunale federale sociale).

I suoi membri restano in carica quattro anni al pari di quelli del *Präsidentrat*.

Un altro strumento per garantire l'indipendenza della magistratura è costituito, come si diceva, a livello federale dal **Tribunale federale per gli affari disciplinari istituito presso la Corte di Cassazione (*Dienstgericht*)**; si tratta di una sezione speciale della Corte di Cassazione federale competente per gli affari interni della magistratura, per le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati federali e per l'esame dei ricorsi relativi al ruolo, ai trasferimenti o alla destituzione dei giudici.

Il Tribunale disciplinare è composto dal presidente, da due giudici permanenti, membri della Corte federale suprema, e da due non permanenti, appartenenti allo stesso ordine di giurisdizione del magistrato sottoposto a giudizio. Infatti, oltre alla giurisdizione ordinaria, civile e penale, nell'ordinamento tedesco vi sono – come si è detto - la giurisdizione amministrativa, quella del lavoro, quella tributaria e sociale. I due giudici non permanenti vengono dunque tratti dalla giurisdizione alla quale appartiene il magistrato incolpato.

¹ Ad es. sulla nomina dei giudici facenti parte dei Tribunali federali decide il Ministro federale competente per materia, in accordo con una Commissione per la scelta dei giudici (*Richterwahlausschuß*), composta dai ministri dei *Länder* competenti per la materia stessa e un numero pari di membri eletti dal *Bundestag* (art. 95, comma 2 GG).

Il Tribunale disciplinare, pur non essendo assimilabile al nostro Consiglio Superiore della Magistratura, svolge alcune delle funzioni tipiche di quest'organo.

Ai sensi dell'articolo 62 della Legge federale sulla magistratura, il Tribunale disciplinare decide definitivamente:

- sulle questioni disciplinari, anche dei magistrati in quiescenza;
- sui trasferimenti attuati nell'interesse dell'amministrazione della giustizia;
- sulla nullità o il ritiro di un atto di nomina;
- sul congedo o il pensionamento per incapacità di servizio;
- sull'impugnazione di un provvedimento di congedo, di nullità o di ritiro di un atto di nomina nei confronti di un giudice e sul ricorso contro una misura adottata nell'ambito dell'attività di sorveglianza sul servizio (come stabilito nell'articolo 26, comma 3, *DRiG*).

Altri **Tribunali disciplinari sono istituiti presso i *Länder*** per giudicare dei magistrati locali e i loro giudizi sono impugnabili davanti al Tribunale disciplinare federale (articolo 62, comma 2, *DRiG*).

La composizione dei Tribunali disciplinari di Land è analoga a quella del Tribunale disciplinare federale.

La regolamentazione della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Le norme relative alla responsabilità disciplinare dei magistrati tedeschi (giudici e pubblici ministeri) sono contenute nella Legge tedesca sulla magistratura (*Deutsches Richtergesetz - DRiG*) dell'8 settembre 1961 che, all'articolo 63, comma 1, rinvia, per la procedura, alla Legge federale sui procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici funzionari.

Pertanto, pur non essendo i magistrati funzionari pubblici a tutti gli effetti, sono soggetti, in materia di procedura disciplinare, alla stessa normativa prevista per i pubblici funzionari.

A livello regionale le procedure disciplinari sono regolamentate dai singoli *Länder*.

Esercizio della funzione di vigilanza (*Dienstaufsicht*)

L'apparato giuridico tedesco si fonda su un sistema di autodisciplina, nel senso che sono i tribunali stessi ad occuparsi della responsabilità disciplinare dei giudici. La struttura piramidale della magistratura tedesca pone in risalto il ruolo dei superiori gerarchici cui spettano, principalmente, due funzioni:

- a) la valutazione di merito sul rendimento e le capacità professionali dei singoli giudici (da cui, in gran parte, dipendono le promozioni)
- b) la sorveglianza sull'attività svolta.

Vi è una stretta relazione tra il controllo sull'attività svolta dai giudici e la responsabilità disciplinare.

L'organo deputato al controllo (fondamentalmente, il presidente del tribunale) ha il compito di osservare il comportamento (inteso in senso lato) del magistrato e giudicare se questi agisce in conformità ai propri doveri.

L'attività di sorveglianza non deve, in ogni caso, pregiudicare l'indipendenza del giudice (articolo 26, comma 1, *DRiG*) né influire sulla sua attività giurisdizionale. La vigilanza sul servizio comprende anche la facoltà di censurare una modalità irregolare di eseguire una funzione o di esortare chi svolge le proprie mansioni d'ufficio a farlo in maniera regolare e puntuale (articolo 26, comma 2, *DRiG*).

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza è possibile, attraverso una procedura interna non formale, comminare le sanzioni disciplinari più lievi, quali la contestazione, l'ammonizione, l'avvertimento, il biasimo.

Quelle più gravi, invece, ricadono nella competenza del Tribunale federale per gli affari disciplinari istituito presso la Corte di Cassazione.

Qualora un giudice ritenga che un provvedimento adottato nei suoi confronti pregiudichi la sua indipendenza, può chiedere che il tribunale decida in merito alla questione (articolo 26, comma 3, *DRiG*).

Gli illeciti disciplinari.

Oltre ai doveri generali previsti per tutti i pubblici funzionari, i magistrati tedeschi sono sottoposti ad una serie di doveri specifici (*besondere Pflichten*) strettamente connessi alla loro funzione.

L'articolo 38, comma 1, della Legge federale sulla magistratura, impone che il magistrato presti giuramento in pubblica udienza impegnandosi ad esercitare le funzioni di giudice conformemente alla Costituzione della Repubblica federale tedesca e alla legge, secondo scienza e coscienza, senza riguardo allo stato sociale della persona, e di mettersi al servizio della verità e della giustizia (*Richtereid* - articolo 38, comma 1, *DRiG*).

I fondamentali doveri di moderazione e di riservatezza nello svolgimento della propria attività politica, previsti per i pubblici funzionari (articolo 60, *Bundesbeamtenengesetz* - *BBG* - Legge sui pubblici funzionari federali del 14 luglio 1953) divengono particolarmente stringenti per i magistrati in ragione della loro funzione. La legge statuisce, infatti, il principio secondo cui il magistrato deve, nello svolgimento del proprio ufficio, ma anche al di fuori di esso - in particolare nell'esercizio dei propri diritti politici - comportarsi in modo tale che l'affidamento nella sua indipendenza non venga mai messo in dubbio (articolo 39, *DRiG*). Dunque, comportamenti gravi, anche in ambito privato, possono determinare l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'assunzione di incarichi arbitrari è possibile solo quando le parti del contratto arbitrale lo incarichino congiuntamente oppure quando egli sia nominato da un soggetto imparziale. (articolo 40, *DRiG*). E' espressamente vietata l'attività remunerata di perito o consulente legale al di fuori dell'attività di servizio a meno che non si tratti di magistrati che svolgano anche attività di docente di diritto o di scienze politiche. In questo caso però occorre una autorizzazione da parte del capo dell'Ufficio.

Infine, il generale dovere di riservatezza previsto per tutti i pubblici funzionari si estende, per i magistrati, anche al termine del rapporto di servizio, nel senso che il giudice deve tacere su tutto quanto accaduto in sede di discussione e di votazione anche una volta cessata la propria attività di magistrato.

Tra i doveri previsti, più in generale, per i funzionari pubblici la legge annovera: il dovere di agire per il bene della comunità e il dovere di imparzialità (articolo 60, *BBG*); il dovere di mantenere un comportamento rispettoso e affidabile e di svolgere il proprio lavoro con piena dedizione (articolo 61, *BBG*); il dovere di prestare consulenza, sostegno e obbedienza ai propri superiori e di rispettare la gerarchia (articolo 62, *BBG*). È inoltre sancito il divieto di accettare doni o compensi in ragione del proprio ufficio (articolo 71, *BBG*).

L'infrazione consapevole di uno di questi doveri con un'azione o un'omissione costituisce violazione di atti d'ufficio (*Dienstvergehen*) anche se commessa al di fuori dell'attività di servizio, qualora pregiudichi in modo significativo la rispettabilità e l'affidabilità della struttura gerarchica cui il pubblico funzionario appartiene (articolo 77, *BBG*).

Per espressa previsione di legge, sono sanzionabili sia le infrazioni compiute con premeditazione sia quelle dovute a negligenza (articolo 75, comma 1, *BBG*).

La titolarità dell'azione disciplinare

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del *Bundesdisziplinalgesetz*, qualora emergano sufficienti elementi che giustifichino il sospetto di una violazione di atti d'ufficio, il superiore gerarchico ha il dovere di avviare un procedimento disciplinare (*Disziplinarverfahren*).

Nei casi più gravi, l'iniziativa spetta anche al Ministro della giustizia.

La legge prevede, altresì, per il magistrato la possibilità di avviare, egli stesso, una procedura disciplinare nel caso in cui intenda dissipare un sospetto nei propri confronti (articolo 18, comma 1, *BDG*).

Qualora il superiore gerarchico avvii un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, questi deve esserne immediatamente informato. Il giudice interessato può depositare, entro un termine definito, le proprie dichiarazioni in forma scritta o anche orale. Il magistrato può anche decidere di non intervenire o di farsi rappresentare da un procuratore legale o da un delegato (articolo 20, comma 1, *BDG*).

Il procedimento disciplinare.

Il superiore gerarchico che abbia avviato un'azione disciplinare deve effettuare i dovuti accertamenti volti a verificare le circostanze a carico e a discarico dell'interessato al fine di valutare l'entità dell'infrazione e il relativo provvedimento disciplinare (articolo 21, *BDG*).

Al termine delle indagini, dopo le dovute valutazioni, nel caso in cui sia dimostrata una infrazione di lieve entità il superiore gerarchico può emettere un provvedimento disciplinare (*Disziplinarverfügung* - articolo 33, *BDG*) al termine di un procedimento non formale (*behördliches Verfahren*). Con tale tipo di procedura, più agile, possono essere comminate soltanto sanzioni lievi. Contro di essere il giudice può ricorrere dinanzi al Tribunale disciplinare.

Per un'infrazione di più grave entità, il superiore gerarchico può rivolgersi al *Dienstgericht* ed avviare, con la presentazione di una formale denuncia (*Disziplinarklage* - articolo 34, *BDG*), un'azione disciplinare nell'ambito di un procedimento giudiziale (*gerichtliches Verfahren*). La decisione, in questi casi, spetta al Tribunale disciplinare.

Sanzioni previste.

Ai magistrati possono essere comminati diversi tipi di sanzioni: la sospensione temporanea dal servizio (*vorläufige Dienstenthebung*), la decurtazione dello stipendio (*Einbehaltung von Bezügen*) e l'ammonimento o richiamo (*Verweis*) (articoli 63 e 64, *DRiG*).

Le decisioni disciplinari, di norma, sono pubbliche.

Fonti:

CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI (CCJE), QUESTIONARIO RELATIVO AL PARERE DEL 2007 DEL CCJE SUI CONSIGLI DI GIUSTIZIA Risposte della delegazione tedesca - Strasburgo, 29 gennaio 2007 CCJE REP(2007)26 aggiornato al 2010 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1867203&Site=COE>

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione: ASPETTI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA (A.C. 4275) 2011 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16022.htm>

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERWALTUNGSSACHEN (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), legge sull'ordinamento giudiziario tradotta in inglese, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/

Atti del seminario tenuto dalla Associazione dei giudici amministrativi europei nel 2007, a Würzburg, dal titolo: Independence and Efficiency of Administrative Justice, questionario della Germania <http://www.aeaj.org/spip.php?article131>

Ordinamento giudiziario della Germania, in http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_it.pdf

3. Responsabilità disciplinare dei magistrati in Spagna.

Occorre premettere che il sistema spagnolo, a differenza del nostro, prevede l'appartenenza di tutti i magistrati ad un unico ordine giudiziario (sistema c.d. monistico).

Nell'ambito di esso, funzioni specializzate sono assegnate ai giudici amministrativi, che operano nei *juzgados* (organi monocratici di primo grado) e nella *Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia provincial* (organo collegiale, con funzioni a volte di appello e a volte di primo grado). Il Tribunal Supremo, organo assimilabile alla nostra Cassazione, si compone inoltre di una sezione (Sala) specializzata di diritto amministrativo (*contencioso-administrativo*).

L'organo di autogoverno di tutti i magistrati spagnoli è pertanto unico: il *Consejo general del poder judicial*.

Anche la normativa in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati è unica ed è contenuta nella *Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial* (LOPJ), agli articoli 414-427, in un'apposita sezione, distinta da quelle riguardanti la responsabilità penale e civile. L'ultima riforma di questi articoli risale al 2003 (*Ley Orgánica 19/2003*, del 23 dicembre 2003)

Circa i rapporti tra procedimento disciplinare e penale, l'art. 415 precisa che l'avvio di un procedimento penale non impedisce l'inizio di un procedimento disciplinare sui medesimi fatti, specificando però che non potranno essere prese decisioni in ambito disciplinare finché non sia stata emanata una sentenza o un atto di proscioglimento nella causa penale. La legge precisa anche che le dichiarazioni sui fatti, contenute nelle decisioni in ambito penale, vincolano le valutazioni nel procedimento disciplinare e che si possono adottare misure penali e disciplinari sui medesimi fatti, purché non vi sia identità nel fondamento giuridico e nel bene giuridico protetto.

Gli illeciti disciplinari

In via generale può dirsi che l'esercizio di funzioni di giudice hanno riguardano i seguenti dieci principi: Indipendenza, Imparzialità, Rispetto della legge, integrità e onorabilità, Spirito di servizio e trattamento adeguato dei colleghi, dei professionisti e dei cittadini; Rispetto delle parti che intervengono nel processo; rispetto del giusto processo, definizione dei casi in un tempo ragionevole, motivazione delle decisioni giudiziarie, obbligo di mantenere il segreto professionale.

La legge, nello specifico, distingue i possibili **illeciti** (*faltas*), commessi da giudici e magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, in tre categorie: molto gravi, gravi e lievi (art. 416 LOPJ).

Gli articoli 417-419 LOPJ contengono tre liste con l'elencazione dettagliata di tutte le diverse fattispecie di illeciti, riferiti ad ognuna delle tre categorie menzionate.

In particolare, ai sensi dell'art. 417, sono qualificati **molto gravi** i seguenti illeciti:

- inadempienza cosciente al dovere di fedeltà alla Costituzione;
- iscrizione a partiti politici o sindacati, o svolgimento di incarichi al loro servizio;
- contrasti gravi, con provocazione, nei confronti delle autorità della circoscrizione nella quale opera il giudice o magistrato, per motivi estranei all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- intromissione, mediante ordini o pressioni di qualunque tipo, nell'esercizio delle funzioni di un altro giudice o magistrato;
- azioni od omissioni che abbiano dato luogo a una sentenza definitiva di condanna per responsabilità civile, per dolo o colpa, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- esercizio di qualunque attività incompatibile con l'incarico di giudice o magistrato;
- favorire la propria nomina presso preture o tribunali, o il mantenere incarichi già assunti, quando ci si trovi in situazioni di incompatibilità o di divieto previste dalla legge;
- inosservanza volontaria del dovere di astensione per interessi personali;
- negligenza o ritardo ingiustificato e ripetuto nell'avvio, proseguimento o conclusione di processi e cause o nell'esercizio di qualunque funzione giudicante;

- abbandono di servizio o l'assenza ingiustificata e continuata, per sette giorni o più, dalla propria sede di destinazione;
- dichiarazione di falso in richieste di permessi, autorizzazioni, dichiarazioni di compatibilità, diarie ed altri compensi economici;
- rivelazione di fatti e di dati conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni o in occasione di queste, quando ciò causi pregiudizio allo svolgimento di un processo o a qualunque persona;
- abuso della condizione di giudice al fine di ottenere trattamenti favorevoli e ingiustificati da autorità, funzionari o professionisti;
- ignoranza non scusabile nel compimento dei doveri giudiziari;
- assoluta e manifesta mancanza di motivazioni nelle risoluzioni giudiziarie emesse;
- commissione di un terzo illecito grave, dopo essere stato sanzionato per altri due illeciti gravi, in via definitiva, per i quali non si sia proceduto a cancellazione successiva.

AI sensi dell'art. 418 sono qualificati come **gravi** i seguenti illeciti:

- mancanza di rispetto ai superiori in ordine gerarchico, in loro presenza o in scritti a loro diretti o pubblicati;
- intervenire, mediante raccomandazioni, nell'esercizio delle funzioni di un altro giudice o magistrato;
- indirizzare a poteri, autorità, funzionari od organi pubblici, congratulazioni o biasimi per i loro atti, invocando o servendosi della propria condizione di giudice;
- correggere l'applicazione o l'interpretazione dell'ordinamento giuridico fatta da un collega di grado inferiore, quando sia fatto agendo al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni;
- eccesso o abuso di autorità, o grave mancanza di considerazione nei confronti di cittadini, istituzioni, segretari giudiziari, medici forensi o resto del personale dell'amministrazione della giustizia, dei membri del pubblico ministero, di avvocati e procuratori, di consulenti giuridici in materia giuslavoristica o di funzionari della polizia giudiziaria;
- utilizzazione, nelle risoluzioni giudiziarie, di espressioni non necessarie, inopportune o manifestamente offensive o irrispettose, con riferimento all'argomentazione giuridica;
- mancato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di segretari giudiziari o di personale ausiliario subordinato, quando si sia a conoscenza di gravi mancanze di questi ultimi ai loro doveri;
- rivelazione di fatti e dati conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni o in occasione di queste, quando ciò non costituisca illecito molto grave ai sensi dell'art. 417 LOPJ;
- abbandono di servizio o assenza ingiustificata e continuata, per più di tre giorni naturali e fino a sette, dalla propria sede di destinazione;
- ingiustificata e ripetuta inosservanza degli orari delle udienze pubbliche e ingiustificata mancanza di assistenza nei relativi atti processuali, quando ciò non costituisca illecito molto grave;
- ritardo ingiustificato nell'avvio e nel proseguimento di processi e cause, quando ciò non costituisca illecito molto grave;
- inosservanza o disattenzione reiterata nei confronti di legittime richieste degli organi giudiziari superiori;
- inosservanza dell'obbligo di elaborare rapporti o relazioni su affari pendenti, in caso di trasferimento ad altro incarico;
- esercizio di qualunque attività, tra quelle considerate compatibili dalla legge, senza però aver ottenuto le autorizzazioni necessarie o avendole ottenute allegando falsa documentazione;
- mantenimento dell'astensione da un procedimento per interessi personali, quando tale astensione sia stata ritenuta ingiustificata dagli organi competenti;
- adottare decisioni che, con manifesto abuso, generano fittizi aumenti del volume di lavoro, in relazione agli indici di misurazione prestabiliti;
- ostacolare le attività di ispezione;

- commissione di un terzo illecito lieve, dopo essere stato sanzionato per altri due illeciti lievi, in via definitiva, per i quali non si sia proceduto a cancellazione successiva.

L'art. 419, infine, elenca cinque tipi di illeciti **lievi**:

- mancanza di rispetto ai superiori in ordine gerarchico, quando non vi siano le circostanze per qualificare tale condotta come illecito grave;
- disattenzione o mancanza di considerazione nei confronti di pari grado o inferiori nell'ordine gerarchico, dei cittadini, dei membri del pubblico ministero, dei medici legali, di avvocati e procuratori, di consulenti giuridici in materia giuslavoristica, di segretari e di altro personale degli uffici giudiziari o di funzionari di polizia giudiziaria;
- inosservanza ingiustificata o immotivata dei tempi legalmente previsti per dettare le proprie decisioni;
- assenza ingiustificata e continuata, per più di un giorno naturale e fino a tre, dalla propria sede di destinazione;
- mancata attenzione alle richieste fatte dagli organi direttivi competenti, nell'esercizio legittimo delle loro funzioni.

Le sanzioni

L'art. 420 LOPJ prevede cinque possibili **sanzioni** da applicare al termine del procedimento disciplinare, in ordine crescente di gravità:

- avvertimento (illeciti lievi);
- multa fino a 300 euro (illeciti lievi) o fino a 6.000 euro (illeciti gravi);
- trasferimento a una pretura o tribunale distante almeno 100 chilometri dalla sede di destinazione (illeciti molto gravi);
- sospensione dalla carica fino a 3 anni (illeciti molto gravi);
- destituzione dalla magistratura (illeciti molto gravi).

La titolarità del potere disciplinare.

A seconda della tipologia di sanzione sono previste competenze di organi diversi:

- per la sanzione dell'avvertimento è competente il **Presidente** dell'organo giudiziario dal quale il magistrato sanzionato dipende (Presidenti del Tribunale Supremo, della Corte Nazionale o dei Tribunali Superiori di Giustizia regionali);

- per la sanzione della multa fino a 300 euro ovvero della multa e dell'avvertimento insieme (illeciti lievi) è competente la *Sala de Gobierno* dell'organo giurisdizionale al quale appartiene il magistrato, la quale è una sorta di **Consiglio giudiziario**, istituito presso ogni tribunale, che presiede al funzionamento dell'ufficio giudiziario (disciplina il riparto di competenze tra le varie sezioni, la composizione delle sezioni, promuove l'azione disciplinare ecc.. v. art. 152 LOPJ).

- per la sanzione multa fino a 6.000 euro (illeciti gravi) è competente la **Commissione disciplinare** del Consiglio Generale del Potere Giudiziario;

- per le sanzioni più gravi, del trasferimento, sospensione e destituzione dalla magistratura (illeciti molto gravi) è competente il **Plenum del Consiglio Generale del Potere Giudiziario**.

Con la riforma del 2013, tuttavia, sembra che la Commissione disciplinare sia divenuta competente anche per gli illeciti più gravi, salvo quelli puniti con la destituzione dalla magistratura (cfr. art. 604 LOPJ).

Le decisioni della *Sala di Gobierno* sono ricorribili in via amministrativa dinanzi alla commissione disciplinare; quelle della Commissione disciplinare dinanzi al Plenum.

La titolarità dell'azione disciplinare.

In base all'articolo 423 LOPJ, il **procedimento disciplinare** è avviato d'ufficio da parte dello stesso organo competente per l'irrogazione della sanzione (ovvero il Presidente, la *Sala de Gobierno*, la *Comissione disciplinaria*, il *Plenum del Consejo*).

Con le recenti riforme del 2013, come meglio si vedrà in seguito, è stata istituita la figura del **Promotor de la action disciplinaria**, il quale è titolare dell'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi alla Commissione disciplinare e del Plenum del Consejo.

E' inoltre titolare dell'iniziativa il pubblico ministero.

Il procedimento disciplinare

Nel caso della sanzione dell'avvertimento, il procedimento è molto snello e prevede solo la previa audizione del magistrato incolpato, previa una informativa sommaria.

Per tutti gli altri casi, invece, deve essere seguito il procedimento definito della legge, il quale non può avere una durata superiore a sei mesi.

La legge prevede che ogni denuncia ricevuta sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia in generale, e sull'attività di giudici e magistrati in particolare, debba essere oggetto, entro un mese, di una relazione del Capo del Servizio ispettivo del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella quale si può proporre l'archiviazione o il prolungamento del termine per un ulteriore approfondimento oppure l'avvio immediato del procedimento disciplinare.

La decisione finale spetta, secondo le competenze, alla *Sala de Gobierno* o alla Commissione disciplinare del CGPJ, che, in caso di inizio del procedimento, nomineranno un **giudice istruttore** (*instructor delegado*), il quale deve rivestire una carica di livello almeno uguale a quella del giudice sottoposto a procedimento.

Ai sensi dell'articolo 425 LOPJ, il giudice istruttore nominato presenterà tutte le prove e gli elementi necessari per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità suscettibili di sanzione, con intervento nel procedimento sia del pubblico ministero sia del magistrato interessato; quest'ultimo può avvalersi di un suo avvocato, a partire dall'avvio del procedimento.

La procedura prevede che al termine dell'istruttoria, il giudice istruttore provvederà a formulare l'incolpazione (*pliego de cargos*), indicando l'illecito che presumibilmente è stato commesso e le sanzioni che si possano applicare. Entro otto giorni, il magistrato incolpato, al quale il *pliego* va notificato, può contestarlo, presentando delle prove. All'esito di questa fase e dopo l'audizione del pubblico ministero e dell'interessato, il giudice istruttore formula una proposta di risoluzione, contenente la sanzione.

L'autorità competente se ritiene di accogliere la proposta pronuncerà la risoluzione, con la quale viene irrogata la sanzione. Si tratta di un provvedimento amministrativo motivato, contro il quale l'interessato o il pubblico ministero potranno proporre sia il ricorso in via amministrativa che quello giurisdizionale.

La decisione viene notificata anche al denunciante, il quale può proporre avverso di essa un ricorso giurisdizionale.

Anche le associazioni di magistrati hanno legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione definitiva.

Per le sanzioni più gravi, di competenza della Comisión disciplinaria e del Plenum del Consejo, la procedura, con la riforma del 2013, prevede che la ricezione delle denunce, l'avvio e l'istruzione del procedimento nonché la formulazione dei capi di incolpazione debbano essere affidati ad una nuova figura **el Promotor de la Acción Disciplinaria**, che non è propriamente un organo del

Consejo, ma una carica subordinata ad esso. Esso è nominato dal Plenum e dura in carica anni, come il Consejo.

Deve trattarsi di un membro con grande esperienza della carriera giudiziaria, il quale svolga il ruolo di istruire il procedimento e di sostenere l'accusa: una sorta di **pubblico ministero disciplinare**.

In questo schema, la Commissione disciplinare non è più organo di amministrazione attiva ma funziona come un "Tribunale", giudicando delle infrazioni gravi e molto gravi ed imponendo le relative sanzioni.

Sospensione cautelare dal servizio.

La Commissione può anche deliberare entro cinque giorni, ascoltati il magistrato oggetto del procedimento e il pubblico ministero, la sospensione cautelativa provvisoria del magistrato per un periodo massimo di sei mesi, laddove vi siano indizi ragionevoli della commissione di un illecito molto grave (art. 424).

Il magistrato destinatario della sospensione potrà ricorrere avverso tale decisione mediante un ricorso al Plenum del Consejo.

Il Consejo General del Poder judicial.

Il Consejo è l'organo di autogoverno dei magistrati spagnoli.

Il presidente è il Presidente del Tribunal Supremo.

Esso è composto da venti membri, chiamati *Vocales*, nominati dal Re.

8 sono avvocati o giuristi, eletti 4 dal *Congreso* e 4 dal *Senado* con la maggioranza dei tre quinti.

12 sono giudici o magistrati eletti, 6 dal *Congreso* e 6 dal *Senado*.

Durano in carica 5 anni e non possono essere rieletti.

Con la riforma del 2013 (l.organica 23 dicembre 2003, n. 4), è stata riformata la disciplina della nomina dei componenti del Consiglio, prevedendo che essa debba avvenire, previa candidatura da parte del giudice o del magistrato stesso, sulla base di riconosciuti criteri di merito e capacità dei candidati .

Per la presentazione delle candidature è previsto che essi potranno essere designati da almeno 25 magistrati o da un'associazione di categoria. Nell'ambito di queste candidature, il Parlamento sceglierà i 12 membri togati, rispettando le seguenti proporzioni: tre magistrati del Tribunal Supremo; tre magistrati con più di 25 anni di anzianità e sei magistrati con inferiore anzianità.

Il Plenum quindi sceglie tra i suoi membri i componenti della Comisión Disciplinaria, la quale composta da sette membri: quattro togati e tre laici.

Fonti:

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione: ASPETTI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA (A.C. 4275) 2011 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16022.htm>

EL CONSEJO GENERAL DEL POTER JUDICIAL, sito del poder judicial, http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Informacion_Institucional/Que_es_el_CGPJ/Funciones_/Regimen_disciplinario_judicial_/Regimen_disciplinario_judicial

LA SALA DE GOBIERNO, nel sito del poder judicial, http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Informacion_institucional/Como_funciona_el_TS_/Relacionados/Sala_de_Gobierno_Atribuciones

Legge organica n. 4 del 23 dicembre 2013, Riforma del 2013 della Legge organica sull'ordinamento giudiziario LOPJ <http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7061.pdf>